

Comune di

SALGAREDAProvincia di Treviso
Regione del Veneto

COMUNE DI SALGAREDA (TV)				
Ragioneria	Prot. n° 15266		Biblioteca	
Tributi	11 DIC 2019		Serv. Sociali	
Segreteria			LL.PP. <input checked="" type="checkbox"/>	
Demografici			Urbanistica	
Polizia Mun.	Cat.	Cl.	Fasc.	Ambiente
Messo Com.	Sindaco	Segretario		Attività Prod.

PAT Variante n.2

ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI DELLA L.R. 6
GIUGNO 2017 E D.G.R.V. N. 668 DEL 15.05.2018

CONTRODEDUZIONI ALLE OSSERVAZIONI
PERVENUTE ALLA VARIANTE N.2 AL PAT ADOTTATA
CON D.C.C N.27 DEL 30/09/2019

Sindaco: ANDREA FAVARETTO

Resp. del procedimento GABRIELE FAVARETTO

Gruppo di Lavoro ROBERTO ROSSETTO, STEFANO DOARDO
ANDREA ZORZ, RICCARDO PARO, MASSIMO BERTO

ADOTTATO CON D.C.C. N. 27 DEL 30/09/2019

N.	ESTREMI RICHIESTA	SINTESI OSSERVAZIONE	CONTRODEDUZIONE
1	<p><i>Prot.:</i> 14603</p> <p><i>Data:</i> 27/11/2019</p> <p><i>Nome:</i> Soldà Alfeo c. snc</p>	<p>Comprendere all'interno degli ambiti di urbanizzazione consolidata di cui alla LR.14/2017 l'area di pertinenza del distributore di Carburante di Progetto</p>	<p>In adeguamento alla disciplina della LR.14/17 sul contenimento del consumo di suolo il comune di Salgareda ha provveduto alla definizione degli Ambiti di urbanizzazione consolidata secondo la definizione dell'art.2 lettera e).</p> <p>Come specificato dalla medesima legge (ultimo capoverso art.2 comma 1 lettera e.) gli <i>Ambiti di Urbanizzazione Consolidata</i> non sostituiscono l'<i>urbanizzazione consolidata</i> definita dal PAT ma definiscono unicamente le aree all'interno delle quali il consumo di suolo può avvenire in deroga alla quantità di cui alla DRG 668 (LR 14/17 art.12 comma 1 lettera a.) ovvero non incidono minimamente sulla disciplina degli interventi ammissibili che resta di esclusiva competenza del PAT.</p> <p>Per quanto sopra, pur condividendo i contenuti dell'osservazione presentata la stessa si ritiene non accoglibile in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ gli ambiti di urbanizzazione consolidata sono stati definiti coerentemente con la definizione di cui all'art.2 lettera e) della LR.14/17 comprendendo il <i>sedime della viabilità</i> e non le fasce di rispetto o le opere complementari di progetto; ▪ la definizione del consolidato non incide in alcun modo sull'ammissibilità dell'intervento che rimane disciplinata dal PAT e dal PI vigente. <p>Si precisa inoltre che il comune di Salgareda con l'approvazione della variante n.2 al PAT dispone della quantità di consumo di suolo assegnata dalla DRG così come recepita dalla variante stessa, la quale potrà per quota parte essere assegnata agli interventi esterni al consolidato e compatibili con la disciplina del PAT.</p>
2	<p><i>Prot.:</i> 14765</p> <p><i>Data:</i> 02/12/2019</p> <p><i>Nome:</i> Vito Messina</p>	<p>E' ritenuta non ammissibile la disciplina introdotta dalla variante al PAT relativa alla rilocalizzazione delle superfici rese disponibili a seguito di Varianti verdi ai sensi dell'art.7 della LR 4/2015.</p>	<p>Con la L.R. 14/2017 si è introdotto l'obiettivo del contenimento del consumo di suolo. L'azione regionale si è esplicata con l'attribuzione ad ogni comune di un quantitativo di superficie agricola trasformabile e contemporaneamente la richiesta agli stessi comuni di definire quali parti di territorio devono considerarsi consolidato ovvero estranei alla quota di trasformabilità assegnata. Tutte queste azioni sono fatte senza interferire e o avere effetti diretti sul dimensionamento del piano PAT essendo la declinazione operativa afferente al piano degli interventi.</p> <p>È infatti a questo secondo livello che intervengono le cosiddette "varianti verdi" redatte ai sensi dell'art. 7 della LR 4/2015. Anche in questo caso la riclassificazione delle aree edificabili in zone agricole o a verde privato è prevista senza alterare il dimensionamento del PAT.</p> <p>Pertanto va colto il principio secondo il quale la dimensione insediativa del piano non è mai messa in discussione, né con la legge 14/2017 né con la legge regionale 4/2015, e quindi si tratta di apprezzare la flessibilità che questo impianto conferisce rispetto ai due livelli della pianificazione comunale, quella strategica del PAT e quella operativa del PI.</p> <p>Fermo restando la quantità massima trasformabile assegnate dall'ente regionali dai singoli comuni, i dati insediativi (metri cubi e superfici relative) riclassificati dal PI con le varianti verdi, rimangono nella disponibilità del comune per lo sviluppo urbanistico attraverso nuove localizzazioni da farsi con variante al PI.</p> <p>Ne consegue che, in applicazione del principio dell'invarianza dimensionale, superfici rese disponibili a seguito di varianti verdi possono essere riposizionate dal PI essere senza alcuna modifica delle quantità assegnate dalla DGR 668/2018 rispettando il bilanciamento complessivo del piano.</p> <p>Per quanto sopra si ritiene l'osservazione non accoglibile.</p>